

Cariani



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Divisione VI

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-SAIE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0021346 - 30/10/2013 - USCITA

Regione Abruzzo
c.a. dott.ssa Iris Flacco
Dirigente Servizio Politica Energetica,
Qualità dell'Aria, SINA
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA


Oggetto: Progetto per la realizzazione del metanodotto Ravenna-Chieti DN 650 (24"), DP 70 bar - Variante Cepagatti. Ditta Snam Rete Gas.

Osservazioni in merito alla richiesta di compensazioni ambientali ex art. 1, comma 5 della L. n. 239/2004, avanzata dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della Regione Abruzzo.

Si fa riferimento alla nota trasmessa a mezzo mail in data 28 ottobre 2013, con la quale il dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA, della Regione Abruzzo chiede alla Snam Rete Gas S.p.A. di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale in applicazione dell'art. 1 comma 5 della Legge n. 239/2004, come già richiesto dal rappresentante del Comune di Cepagatti, nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria del procedimento di autorizzazione del metanodotto in oggetto.

A tale riguardo, si fa presente che la richiesta di misure compensative avanzate dal Comune di Cepagatti, giusto emendamento dei consiglieri di minoranza del Consiglio Comunale, allegato al verbale della conferenza dei servizi del 12 settembre 2013 per costituirne parte integrante, è stata oggetto di discussione e valutazione nell'ambito dei lavori della Conferenza citata.

Infatti, a fronte della espressa richiesta di misure compensative avanzata dal Comune di Cepagatti nei confronti della società proponente, il Responsabile del procedimento ha chiarito che: «la cosiddetta legge Marzano n. 239/2004, prevede le compensazioni ambientali laddove ci siano opere che possano danneggiare il territorio irrimediabilmente e non si possano risolvere le problematiche con l'ausilio della tecnologia. Quindi Snam, costruendo metanodotti che notoriamente sono posizionati sotto terra, è obbligata a ripristinare il suolo alla *status quo ante* e






non può quindi accogliere la richiesta di compensazione ambientale, né in termini di finanziamenti né in costruzione di opere pubbliche alternative».

Con maggiore impegno esplicativo, può aggiungersi che, in merito ai confini applicativi delle misure compensative a fronte della realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale non rivestono carattere necessario, di modo che l'autorizzazione di qualsiasi infrastruttura lineare energetica debba automaticamente essere assistita da misure compensative. Al contrario, esse devono essere considerate come eventuali e non meramente patrimoniali e possono essere applicate solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, lett. f), della Legge n. 239/2004, ossia quando gli indirizzi strategici nazionali prevedano una rilevante concentrazione di impianti ad elevato impatto su determinate aree, a detrimento del principio di equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche. In altri termini, le (eventuali) misure compensative temperano il disequilibrio territoriale nella localizzazione degli impianti, comportato dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, di modo che l'eccessiva concentrazione di infrastrutture energetiche (ad elevato impatto) sia attenuata da opportune misure compensative. Non è per certo sufficiente la semplice circostanza della realizzazione di una infrastruttura lineare energetica, perché si addivenga all'applicazione della misura compensativa, indipendentemente da ogni considerazione in merito alle caratteristiche dimensionali dell'impianto, al suo impatto sul territorio circostante ed all'oggettiva situazione complessiva di disequilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture.

Tanto premesso, come già rilevato durante i lavori della Conferenza del 12 settembre 2013, il metanodotto in progetto costituisce una mera variante del già esistente metanodotto Ravenna - Chieti, avente caratteristiche dimensionali tali da non giustificare alcuna valutazione d'impatto ambientale o verifica di mera assoggettabilità a V.I.A..

Pertanto, con tutta evidenza, non risultando essere presenti i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, lett. f) della Legge n. 239/2004, come meglio chiariti nel paragrafo che precede, né per le caratteristiche dimensionali dell'opera, né per la sua localizzazione nel territorio del Comune di Cepagatti, la richiesta di compensazioni ambientali non è motivata e quindi non è accoglibile.



Il Responsabile del Procedimento
(Laura Genovese)